# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 5 ottobre 1987**

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania**

(87/517/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 354, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Mauritania hanno negoziato e siglato un accordo sulla pesca al largo della Mauritania, il quale garantisce ai pescatori della Comunità ampliata possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania;

considerando che, con la decisione 86/640/CEE [1], il Portogallo è stato autorizzato a prorogare l'accordo di cooperazione concluso con la Mauritania, nel settore della pesca, il 6 gennaio 1984;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto d'adesione, spetta al Consiglio determinare le modalità appropriate affinché gli interessi dei territori di cui al paragrafo 1 siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre quindi stabilire le modalità che si applicano nella fattispecie;

considerando che per salvaguardare le attività di pesca dei pescherecci della Comunità ampliata, le due parti hanno inoltre siglato uno scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo a decorrere dal 1° luglio 1987; che è quindi indispensabile concludere quanto prima questo scambio di lettere in attesa della conclusione dell'accordo, in base all'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e dell'accordo sono acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

Per tener conto degli interessi delle isole Canarie, l'accordo, nonché, per quanto necessario alla sua attuazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna, registrati a titolo permanente nelle isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), conformemente alle condizioni della nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie [2].

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. WILHJELM

---

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 111.

[2] GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.